# IL Ministro Segretario di Stato

PER GLI AFFARI ESTERI

Considerato che la protezione internazionale dei diritti dell'uomo e la eliminazione di ogni forma di discriminazione nel godimento di tali diritti hanno assunto una crescente importanza nel quadro delle attività istituzionali delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro.

Considerato che, al riguardo, numerose convenzioni internazionali sono state già adottate ed altre sono in corso di elaborazione.

Considerato che le convenzioni già ratificate dall'Italia e quelle alle quali l'Italia si propone di aderire comportano l'obbligo per lo Stato italiano di presentare alle competenti Organizzazioni internazionali rapporti periodici sull'attuazione nell'ambito del territorio nazionale, delle norme vincolanti in esse stabilite, e che per alcune convenzioni l'esame e la valutazione dei rapporti nazionali vengono effettuati con particolare rigore da comitati interna zio ali ad hoc istituiti dalle stesse convenzioni e formati da esperti indipendenti.

Considerata la opportunità che i rapporti sull'attuazione delle convenzioni ratificate dall'Italia siano predisposti con la piena collaborazione di tutte le Amministrazioni pubbliche interessate e l'apporto di persone di riconosciuta competenza sugli aspetti giuridici, umanitari e sociali da trattare in tali rapporti,

# *IL Ministro Segretario di Stato*

**D E C R E T A**

Articolo 1

Con decorrenza dal I gennaio 1978 è istituita, a termini dell'articolo ! del D.P.R. 5 gennaio 1967, N. 18 sull'ordinamento dell'Amministrazione degli Affari Esteri, il COMITATO INTERMINISTERIALE DEI DIRITTI DELL'UOMO al fine di:

a) realizzare un sistematico esame delle misure legislative amministrative o altro che siano state prese o che si reputa opportuno e possibile prendere, tenuto anche conto di esperienze straniere, per attuare gli impegni assunti o che saranno assunti dall'Italia con la ratifica di convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, adottate da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

b) collaborare con il Ministero degli Affari Esteri alla preparazione dei rapporti periodici che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle Organizzazioni internazionali in attuazione di tali convenzioni nonché di altri rapporti, periodici e non, che vengano richiesti in relazione ad eventi di particolare rilievo (Conferenze internazionali, Decenni, Anni internazionali, ecc).

Articolo 2

Il Comitato è composto da:

- due rappresentanti del Ministero degli Affari Esteri rispettivamente designati dalla Direzione Generale degli Affari Politici e del Servizio del Contenzioso Diplomatico, Trattati e Affari Legislativi, nonché un rappresentante delle altre Direzioni Generali del Ministero interessate alle convenzioni internazionali di volta in volta considerate dal Comitato;

- un rappresentante effettivo e uno supplente dei seguenti Ministeri ed Uffici, designati nominativamente dalle rispettive Amministrazioni: Servizi informazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Interno, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale;

- due professori ordinari di diritto internazionale designati dal Ministero degli Affari Esteri per periodi di tre anni, rinnovabili una sola volta;

- un rappresentante del Comitato consultivo italiano per i diritti dell'uomo (istituzione privata creata in attuazione di raccomandazioni delle Nazioni Unite);

- un rappresentante della Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI);

- un rappresentante della Commissione Italiana per l'UNESCO.

Rappresentanti di altri Ministeri che siano interessati alle questioni trattate dal Comitato e siano in grado di contribuire allo svolgimento delle sue funzioni potranno essere invitate di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato, a seconda delle questioni esaminate.

Articolo 3

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario agli Affari Esteri a ciò delegato e, in caso di sua assenza, dal rappresentante del Ministero degli Affari Esteri di grado più elevato.

*IL Ministro Segretario di Stato*

Articolo 4

Il Comitato è assistito da una Segreteria con a capo un Segretario generale, nominato con Decreto del Ministro degli Affari Esteri fra personale particolarmente esperto nel campo dei diritti dell'uomo.

La Segreteria terrà correntemente informati i membri del Comitato sulle più rilevanti deliberazioni delle organizzazioni internazionali concernenti le materie trattate nel Comitato e curerà la raccolta organica dei rapporti nazionali di cui all'articolo 1 b).

Articolo 5

Il Comitato si riunisce almeno due volte all'anno.

Articolo 6

Alle spese di funzionamento del Comitato e della Segreteria del Comitato si provvederà con imputazione sul Capitolo 1316 del bilancio di previsione del Ministero degli Affari Esteri.

Il presente Decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dato a Roma il 15 febbraio 1978

Registrato alla Corte dei Conti il 17 luglio 1978